

RAVVEDIMENTO QUADRO RW

Aggiornata
al 20.11.2020

Le persone fisiche (nonché le società semplici e gli enti non commerciali) che detengono investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria sono obbligate a compilare il quadro RW del mod. REDDITI **per adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale** nonché per liquidare l'IVIE/IVAFE eventualmente dovuta. Per coloro che presentano il mod. 730 o sono esonerati dalla dichiarazione dei redditi, il quadro RW va presentato allegato al frontespizio del mod. REDDITI entro il 30 novembre.

Le irregolarità inerenti il quadro RW hanno natura tributaria ed è possibile effettuarne la regolarizzazione tramite il ravvedimento.

SANZIONI E QUADRO RW

Le sanzioni **inerenti l'obbligo di monitoraggio** sono quelle di seguito indicate:

2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto nell'articolo 4, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria **dal 3 al 15 per cento** dell'ammontare degli importi non dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla detenzione di investimenti all'estero ovvero di attività estere di natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato... è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30 per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. **Nel caso in cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione di euro 258.**

Art. 4, comma 1,
DL n. 167/1990Art. 5, comma 2,
DL n. 167/1990

Alla presentazione del quadro RW con un ritardo:

- non superiore a 90 giorni, è applicabile la sanzione di **€ 258**;
- superiore a 90 giorni, è applicabile la sanzione:
 - **dal 3% al 15%** degli importi non dichiarati;
 - dal 6% al 30% in presenza di attività / investimenti in Stati "black list".

Le predette sanzioni sono collegate esclusivamente all'obbligo di monitoraggio.

Per le altre irregolarità che hanno ricadute sull'ammontare dell'IVIE/IVAFE si applicano le sanzioni stabilite per le violazioni della dichiarazione dei redditi, ossia quelle indicate nell'art. 1, D.Lgs. n. 471/97.

Le **sanzioni sopra indicate si applicano** sia nell'ipotesi di presentazione del quadro RW con importi non dichiarati o dichiarati in misura inferiore, sia nel caso di omessa compilazione del quadro RW.

Si rammenta che il quadro RW **non costituisce un'autonoma dichiarazione** e pertanto la regolarizzazione della mancata compilazione del quadro RW è possibile anche dopo il decorso di 90 giorni dal termine di presentazione del mod. REDDITI.

Tuttavia, se anche la dichiarazione dei redditi non è stata presentata pur essendovi l'obbligo, si ritiene che **il termine inderogabile di 90 giorni** per la regolarizzazione della dichiarazione **riguardi anche il quadro RW.**

RAVVEDIMENTO

Le somme dovute per regolarizzare le violazioni inerenti il monitoraggio fiscale connesse alla mancata o infedele compilazione del quadro RW sono di seguito riepilogate:

Ravvedimento entro:	Sanzione base 3%	Sanzione base 6% Attiv. in paradisi fiscali
90 gg dal termine del mod. REDDITI PF (1/9)	€ 28,67 1/9 x 258	€ 28,67 1/9 x 258
dichiarazione successiva (1/8)	0,38%	0,75%
2° dichiarazione successiva (1/7)	0,43%	0,86%
oltre i predetti termini (1/6)	0,50%	1,00%
a seguito di PVC (1/5)	0,60%	1,20%

I predetti termini/importi si applicano anche nel caso di presentazione del mod. 730.

La base di calcolo della sanzione ridotta è quanto dichiarato a colonna 8 (valore finale) di ciascun rigo del quadro RW.

Gli errori ed omissioni riguardanti la compilazione del quadro RW hanno **ripercussioni anche sull'IVIE e IVAFE**. A tal fine è necessario **regolarizzare in via autonoma tali violazioni** che possono aver determinato una dichiarazione infedele (in caso di RW non compilato) o irregolare (RW compilato indicando in esso dati inesatti che non abbiano inciso sulla liquidazione del tributo).

L'infedeltà della dichiarazione connessa alle violazioni nel quadro RW può riguardare anche il quadro RL nel caso si dovessero dichiarare redditi da immobili esteri o RM per interessi e altri proventi relativi ad attività finanziarie estere.

Non essendo stato istituito uno specifico codice tributo, per il versamento della sanzione ridotta mediante il mod. F24 si utilizza il codice tributo 8911.

Circolare Agenzia Entrate
8.4.2016, n. 12/E



ESEMPIO 1

Il mod. RW non è stato incluso nel mod. REDDITI PF presentato entro il 30.11.2020. La violazione può essere regolarizzata;

- entro 90 giorni (1.3.2021) pagando la sanzione ridotta di € 28,67 (1/9 x 258);
- oltre 90 giorni pagando la sanzione ridotta calcolata applicando le percentuali indicate nella tabella (0,38%, 0,43%, ecc.) all'importo dell'attività non dichiarata.

Vanno regolarizzate anche le violazioni connesse a IVIE/IVAFAE.



ESEMPIO 2

La dichiarazione dei redditi comprendente il quadro RW non è stata presentata entro i termini. Per regolarizzare la posizione (entro 90 gg dal 30.11) è necessario:

- presentare la dichiarazione comprensiva anche del quadro RW;
- versare la sanzione ridotta pari a € 25 (1/10 x 250) per la dichiarazione tardiva;
- versare la sanzione ridotta pari a € 28,67 (1/9 x 258) connessa alla violazione delle norme sul monitoraggio di cui all'art. 5, DL 167/1990.



ESEMPIO 3

Il mod. RW non è stato incluso nel mod. REDDITI PF presentato entro il 30.11, ancorché il contribuente possieda un immobile in Francia tenuto a disposizione.

La violazione è regolarizzata presentando una dichiarazione integrativa **il 10.6 dell'anno successivo** (riduzione 1/8) che include il quadro RW non incluso nella dichiarazione originariamente presentata e che è così compilato:

Codice titolo possesso	Vedere istruzioni	Codice individuaz. bene	Codice Stato estero	Quota di possesso	Criterio determin. valore	Valore iniziale	Valore finale
1	2	3	4	5	6	7	8
1		15	029	100	4	... ,00	200.000 ,00
Valore massimo c/c paesi non collaborativi		Giorni (IVAFAE)		IVAFAE		Mesi (IVIE)	
9		10		11		12	
,00				,00		...	
						13	
						1.520 ,00	
RW1 Credito d'imposta		IVAFAE dovuta		Detrazioni		IVIE dovuta	
14		15		16		17	
500 ,00		,00		,00		1.020 ,00	
Codice fiscale società o altra entità giuridica in caso di titolare effettivo		Codice fiscale altri cointestatari		Vedere istruzioni		Quota partecipazione	
21		22		23		18	
						19	
						20	
						Solo monitoraggio	
						24	

La regolarizzazione (considerato che l'attività è in un paese non black-list) comporta il versamento:

- della sanzione ridotta connessa alla violazione delle disposizioni sul monitoraggio fiscale pari a € 750 (€ 200.000 x 3% x 1/8). Codice tributo **8911**;
- della sanzione connessa all'infedeltà della dichiarazione in quanto non è stata indicata l'IVIE: la sanzione è pari 1/8 del 90% dell'IVIE non dichiarata, ossia nel caso specifico pari a € 171 (1/8 x 90% x 1.520). Codice tributo **8908**;
- degli interessi calcolati a giorni dal 30.6.X0 al 10.6.X1. Codice tributo **1989**.

Si ritiene che la sanzione connessa all'infedeltà della dichiarazione assorba quella connessa all'omesso versamento.